

L'anno 2005 il giorno 15 del mese di marzo presso la sede dell'AGIS in Roma, Via di Villa Patrizi, 10

TRA

la Commissione sindacale datoriale rappresentativa dell'ANEC e dell'ANEM

E

la SLC-CGIL

la FISTEL-CISL

la UILCOM-UIL

in attuazione di quanto previsto dall'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27.10.2003 per il personale dipendente dagli esercizi cinematografici ed in applicazione dei principi e dei criteri sugli assetti contrattuali contenuti nel Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo per il biennio 1.7.2004-30.6.2006 della parte economica del CCNL 27.10.2003:

1) AUMENTI RETRIBUTIVI

- A) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche sono aumentate secondo le gradualità appresso indicate dei seguenti importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

Dal 1/4/2005
livello

1°	15,73
2°	17,61
3°	20,76
3° super	21,54
4°	25,00
4° super	25,95
5°	27,68
5° super	29,09
Quadro	34,59

Dal 1/3/2006

livello

1°	15,73
2°	17,61
3°	20,76
3° super	21,54
4°	25,00
4° super	25,95
5°	27,68
5° super	29,09
Quadro	34,59

- B)** Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono aumentate secondo le gradualità appresso indicate dei seguenti importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

Dal 1/4/2005

livello

A	15,73
B	19,18
C	22,02
D	23,59
E	25,95
F	29,09
QB	34,60
QA	37,74

Dal 1/3/2006

livello

A	15,73
B	19,18
C	22,02
D	23,59
E	25,95
F	29,09
QB	34,60
QA	37,74

C) UNA TANTUM

Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo e già in forza alle aziende alla data del 1° luglio 2004 sarà corrisposto, per il periodo 1-7-2004/31-3-2005 ed a totale e completa copertura di tale periodo, un importo lordo una tantum nelle misure di cui appresso.

Il suddetto importo sarà erogato per due terzi entro il mese di giugno 2005 e per il restante terzo entro il mese di ottobre 2005.

L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 2004 ed in forza alle aziende, non in prova, alla data di stipulazione del presente accordo.

L'importo sarà altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale, percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.

Il suddetto importo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Monosale e multisale

livelli	importi
1	94,34
2	105,66
3	124,53
3S	129,25
4	150,00
4S	155,66
5	166,04
5S	174,53
Q	207,55

Multiplex e megaplex

livelli	importi
A	94,34
B	115,09
C	132,08
D	141,51
E	155,66
F	174,53
QB	207,55
QA	226,42

2) TABELLA RETRIBUTIVA MINIMA

A) Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche i cui minimi retributivi mensili lordi alla data del 30.6.2004 risultavano pari o superiori a quelli indicati nel punto 13) dell'accordo 27.10.2003 sono i seguenti:

Dal 1/4/2005

<u>livello</u>	A*	B*	C***
1°	192,72	43,85	108,94
2°	215,07	49,11	122,02
3°	254,39	57,88	143,80
3° super	264,03	60,07	149,24
4°	306,77	69,72	173,22
4° super	317,99	72,35	179,76
5°	340,03	77,18	191,75
5° super	356,54	81,12	201,53
Quadro	423,99	96,47	239,66

Dal 1/3/2006

<u>livello</u>	A*	B*	C***
1°	192,72	43,85	124,67
2°	215,07	49,11	139,63
3°	254,39	57,88	164,56
3° super	264,03	60,07	170,78
4°	306,77	69,72	198,22
4° super	317,99	72,35	205,71
5°	340,03	77,18	219,43
5° super	356,54	81,12	230,62
Quadro	423,99	96,47	274,25

* Minimi tabellari mensili lordi

** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13^ mensilità, del premio annuale, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali ed infrasettimanali.

*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

Per quanto concerne i lavoratori i cui minimi retributivi mensili lordi alla data del 30.6.2004 risultavano inferiori a quelli indicati nel punto 13) dell'accordo 27.10.2003, in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali formerà oggetto di esame e discussione la situazione relativa alla riduzione degli scarti rispetto ai minimi di cui sopra dei minimi retributivi mensili lordi risultanti a seguito dell'applicazione degli aumenti economici di cui al precedente punto 1).

B) Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono i seguenti:

Dal 1/4/2005

<u>livello</u>	A*	B*	C***
A	192,72	43,85	108,94
B	235,12	53,50	132,90
C	269,81	61,39	152,52
D	289,09	65,77	163,41
E	317,99	72,35	179,76
F	356,54	81,12	201,53
QB	423,99	96,47	239,67
QA	462,54	105,24	261,46

Dal 1/3/2006

<u>livello</u>	A*	B*	C***
A	192,72	43,85	124,67
B	235,12	53,50	152,08
C	269,81	61,39	174,54
D	289,09	65,77	187,00
E	317,99	72,35	205,71
F	356,54	81,12	230,62
QB	423,99	96,47	274,27
QA	462,54	105,24	299,20

* Minimi tabellari mensili lordi

** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13^a mensilità, del premio annuale, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali ed infrasettimanali.

*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che, in occasione del rinnovo del biennio economico 1.7.2004/30.6.2006, qualora il differenziale tra inflazione effettiva ed inflazione programmata fosse uguale allo 0,65% non si darà luogo a recuperi e/o conguagli, mentre, qualora il differenziale risultasse diverso dallo 0,65% si provvederà a calcolare il conguaglio da effettuare sull'incremento dei minimi per il biennio 1-7-2006/30-6-2008.

3) PICCOLO ESERCIZIO

Tutte le clausole del presente accordo non si applicano ai cinema attualmente inquadrati nella categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali dell'ANEC e dei Sindacati.

4) LEGGE 66/2003

A) Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi.

In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU o, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi.

Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.

Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.

- B) In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente.
Alla direzione aziendale ed alla RSU e, in mancanza di quest'ultima, alle strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività lavorativa non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
- C) Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art.5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o all'attività lavorativa.
La direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Commissione sindacale datoriale

per il SLC-CGIL

per la FISTEL-CISL

per la UILCOM.UIL